



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Di*rezione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie* Il Diretto*re Generale*

> Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello

> > Nonché, per opportuna conoscenza

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Al Sig. Capo della Segreteria dell'On. Ministro

Oggetto: Art. 8 del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 – Utilizzo da parte degli uffici accorpanti degli immobili sede di uffici soppressi – Monitoraggio.

Con riferimento a quanto in oggetto si premette che la norma sopra citata prevedeva che, in presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n.392, potesse essere autorizzato da parte del Ministro della Giustizia l'utilizzo, a servizio dell'ufficio giudiziario accorpante, degli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale ed interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

Tale utilizzo, secondo quanto disposto dalla norma in esame, ove autorizzato, non potrà comunque durare per un periodo superiore a cinque anni, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n. 155 del 2012 e, quindi, dal 13 settembre 2013; ciò posto, alla data del 13 settembre 2018 sarà definitivamente esclusa la possibilità di potersi avvalere, a servizio degli uffici accorpanti, degli immobili sopra indicati.



Ciò posto, essendo allo stato trascorsa gran parte del termine previsto dalla norma indicata, per sua natura avente carattere transitorio, deve presumersi che siano oramai venute meno, nella maggior parte dei casi, le ragioni che hanno originariamente giustificato il rilascio dell'autorizzazione ministeriale; in ogni caso, laddove permangano invece situazioni di prosecuzione dell'utilizzo, è necessaria una verifica delle effettive motivazioni e, comunque, una programmazione degli interventi necessari per completare il processo di accorpamento.

Si pregano pertanto le SS.LL. di voler dare notizia a questa Direzione Generale, quanto ai rispettivi Distretti, delle situazioni in cui vengano tuttora utilizzati, a servizio dei Tribunali accorpanti, gli immobili di proprietà statale o comunale in precedenza destinati agli uffici soppressi, precisando se sia stata richiesta o meno la relativa autorizzazione; è bene inoltre che vengano specificate le motivazioni che impediscono il rilascio di tali immobili, oltre che indicati gli interventi programmati, ovvero, se del caso, che necessitino di essere autorizzati dalla scrivente Direzione Generale.

E' bene precisare infatti che, nel caso in cui permanga l'utilizzo di tali immobili senza che sia stata adottata la necessaria autorizzazione, ovvero sia scaduto il termine previsto dalla stessa, possono verificarsi a carico del Ministero della Giustizia - oramai titolare di tutte le competenze in materia di spese di funzionamento - situazioni di spesa locale non autorizzata dalla quale possono emergere profili di responsabilità erariale.

Si prega pertanto di voler dare sollecito riscontro alla presente comunicazione, anche se negativo (nel caso in cui vi siano Distretti nei quali non vi sia più alcuna situazione di occupazione di immobili destinati ad uffici oramai soppressi), mediante comunicazione inviata all'Ufficio VI Gestione Immobili di questa Direzione (da indicare nell'oggetto), solo ed esclusivamente a mezzo posta certificata, all'indirizzo di posta certificata: prot.dog@giustiziacert.it

Ogni ulteriore informazione sul punto potrà essere richiesta a:

Vincenzo Losito, tel. 0668852242, posta elettronica <u>vincenzo.losito@giustizia.it</u>
Rosanna Oppido, tel. 0668852237, posta elettronica <u>rosanna.oppido@giustizia.it</u>
Paolo Antinucci, tel 0668852879, posta elettronica, <u>paolo.antinucci@giustizia.it</u>.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Mungo

n.b.

la circolare sul monitoraggio uffici accorpanti allegata non è stata diramata,

ricerca fatta al protocollo e chiesto alla presidenza e dr. Notarianni.

Informata la dirigente, dice di diramarla noi, ho preparato la nota, non so se le va bene.

14/10/2016



Corte di Appello di Catanzaro

PRESIDENZA

Prot. n. 11620 FC

Catanzaro 11/10/2015

OGGETTO: art. 8 del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 155.- Utilizzo da parte degli uffici accorpanti degli immobili sede di uffici soppressi. Monitoraggio (ufficio VI Gestione Immobile).

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale Risorse materiali e delle Tecnologie
Ufficio VI Gestione Immobili

ROMA

Con riferimento alla richiesta di notizie di cui alla nota in oggetto si comunica che nel Distretto di Catanzaro non vi è più alcuna situazione di occupazione di immobili destinati ad uffici ormai soppressi.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE Domenico Introcaso